

DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2021

29/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 126987862**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1144^a riunione del 2 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante o Guarini) ha presentato all’Autorità un reclamo, l’1 marzo 2017 (prot. Autorità 8181 del 2 marzo 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, indicata nel preventivo identificato con codice di rintracciabilità 126987862;
2. con nota del 6 marzo 2017 (prot. 8733), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 22 marzo 2017 (prot. Autorità 11723 del 23 marzo 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 24 marzo 2017 (prot. Autorità 12145 del 27 marzo 2017), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria difensiva;
5. con nota del 30 marzo 2017 (prot. Autorità 13007 del 31 marzo 2017), il gestore ha controreplicato alla citata replica del reclamante;
6. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha chiesto informazioni in ordine alla tempistica di decisione del reclamo;
7. con nota dell’11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha fornito riscontro alla citata richiesta del reclamante;
8. in data 23 novembre 2020 (prot. 38548), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
9. in data 4 dicembre 2020 (prot. Autorità 40708 del 4 dicembre 2020), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
10. in data 18 gennaio 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
 - b) l’articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;

- c) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- d) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 7, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- e) l'articolo 7, comma 4, lettera b), il quale precisa che - qualora nel punto di rete indicato dal richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 4, non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta - il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
- f) l'articolo 7, comma 5, per cui il richiedente può chiedere una modifica del preventivo entro il termine di cui al citato articolo 7, comma 2.

QUADRO FATTUALE:

- 12. In data 14 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari a 480 kW, da realizzare in località “M. Stangone”, nel Comune di Barile (PZ), chiedendo - ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del TICA - di connettere l'impianto nel punto individuato sulla rete esistente alle coordinate latitudine 40,969541 e longitudine 15,737604;
- 13. in data 16 settembre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 126987862, nel quale si indicava che “...*nel punto di rete da Voi indicato la massima potenza che è possibile immettere è pari a 0kW a causa della saturazione della rete MT esistente e considerate le condizioni di esercizio della porzione di rete interessata e l'elevata concentrazione di iniziative produttive presenti nell'area in questione, la connessione in oggetto è condizionata alla realizzazione delle opere di seguito descritte. Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione con tensione nominale di 400V tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa in derivazione dalla linea MT esistente CARMELO - DP5038116 alimentata dalla CP BARILE da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata:*
 - *Connessione in derivazione dalla linea MT esistente CARMELO - DP5038116 tra i nodi DP502020177 e DP502020861 mediante costruzione di circa 1900m di linea in cavo aereo elicord Al 35mmq e di circa 100 di linea in cavo sotterraneo Al 185mmq;*
 - *Costruzione di cabina di sezionamento da linea esistente;*
 - *Costruzione di cabina/e di trasformazione MT/bt;*
 - *Linea/e bt;*”

- Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità ($D=50\text{mm}$) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo. Comuniciamo inoltre che, per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete presso il punto di consegna realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle "Soluzioni tecniche convenzionali delle Condizioni contrattuali".

Tale soluzione prevede i seguenti interventi sulla rete esistente:

cavo interr. bt: m 80

interruttori: n 4

armadio: n 4

cavo interrato al 185 mm² (asfalto): m 100

linea cavo aereo al 35 mm²: m 1900

montaggio elettromeccanico ulteriore scomparto: 1

cabina unificata tipo box e montaggio scomparti motorizzati: 1

montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo+consegna: 1...";

14. in data 4 novembre 2016 - e prima dell'accettazione del suddetto preventivo - il reclamante ha chiesto al gestore una modifica dello stesso (ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del TICA), rilevando che "...il preventivo ricevuto è difficilmente realizzabile, come si evince dalla planimetria, a causa: dell'attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici con cavidotti da realizzare per oltre 3 km. Di conseguenza si chiede una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete, rendendo la soluzione tecnica realizzabile...";
15. in data 2 gennaio 2017, il gestore ha comunicato al reclamante che la soluzione tecnica inviata col preventivo del 16 settembre 2016 "...rappresenta ad oggi il minimo tecnico con il quale connettere l'impianto di produzione...In particolare, effettuate le necessarie analisi e verifiche, è emerso che le linee più vicine all'impianto di produzione non consentono ad oggi l'immissione di ulteriore energia in virtù delle criticità di rete già presenti, in particolare per quel che concerne le criticità relative alla adeguata compensazione della corrente di guasto monofase degli impianti primari esistenti...";
16. in data 18 gennaio 2017, il reclamante ha, quindi, presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
17. in data 21 febbraio 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Guarini ha presentato l'odierno reclamo all'Autorità.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

18. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo del 16 settembre 2016, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto "...il cavidotto contemplato dalla STMG del preventivo del 16/09/2016, oltre ad essere fortemente impattante ed incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione, comporta l'attraversamento di: i) numerose proprietà private; ii) una serie di zone a vario titolo vincolate (foreste, corsi d'acqua, zone a rischio

- frana, ecc.). Tutto questo si traduce in una evidente e sostanziale impossibilità di realizzare il ridetto elettrodotto...”;*
19. il reclamante rileva, di contro, che la connessione nel punto indicato dallo stesso nella propria domanda “...avrebbe comportato delle opere minime in quanto tale punto ricade proprio all’interno dell’area individuata per l’implementazione del lotto di impianti che qui ci occupa...”;
20. il reclamante evidenzia, inoltre, che nei pressi del sito individuato per la realizzazione dell’impianto “...vi sono altre linee BT ed MT esistenti...”, lamentando però che “...non vi è modo di sapere se il gestore - nel elaborare la STMG - abbia preso in considerazione tali reti: tale dubbio è fondato se si considera che il gestore fa riferimento alla saturazione di una singola “rete esistente...”;
21. del resto, Guarini sottolinea che “...è emersa in più occasioni la circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione rappresenta un fenomeno illegittimo poiché derivante da una mala gestio ascrivibile esclusivamente ad ED...Pertanto, considerando che nel caso de quo le affermazioni del gestore afferenti alla saturazione della rete elettrica di distribuzione non sono comprovate da atti e/o documenti, nulla esclude che la paventata saturazione possa derivare dalla situazione appena richiamata...”;
22. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
- a) “...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare la saturazione totale ed effettiva, dal 14/07/2016 ad oggi, delle linee BT e MT e delle CP esistenti, ricadenti nel raggio di 2 (due) chilometri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, di motivare la STMG prevista nel preventivo del 16/09/2016...”;
- b) “...nel caso in cui, in seguito a quanto richiesto appena sopra, la saturazione della rete risulterà essere illegittima, di emettere un preventivo contenente una STMG con la previsione di una connessione in BT ovvero in MT...”;
- a) “...ad ogni modo, nel caso in cui emergerà la circostanza per cui sussisteva la possibilità di connettere l’impianto ad altre reti esistenti e che, quindi, ciò avrebbe permesso la realizzazione di un cavo di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo del 16/09/2016, di emettere un preventivo contenente una STMG con la previsione di una connessione in BT ovvero in MT...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

23. Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica proposta nel preventivo del 16 settembre 2016 “...rappresenta il minimo tecnico con il quale connettere l’impianto di produzione indicato...”, stante la situazione di criticità della rete elettrica interessata, quale “...diretta conseguenza del numero elevato delle richieste di connessione evase e pendenti nell’area...”;

24. e-distribuzione dichiara, altresì, che il diniego alla modifica del preventivo è dipeso dal fatto che “...*la soluzione tecnica inviata col nostro citato preventivo del 31/08/16 rappresenta ad oggi il minimo tecnico con il quale connettere l'impianto di produzione...In particolare, effettuate le necessarie analisi e verifiche, è emerso che le linee più vicine all'impianto di produzione non consentono ad oggi l'immissione di ulteriore energia in virtù delle criticità di rete già presenti, in particolare per quel che concerne le criticità relative alla adeguata compensazione della corrente di guasto monofase degli impianti primari esistenti...*”;
25. in relazione, poi, alla lamentata irrealizzabilità della soluzione di connessione fornita, e-distribuzione dichiara che non risulta “...*alcun vincolo pregiudiziale alla realizzazione di elettrodotti. Pertanto, fermo restando che nel caso in esame non è stata dimostrata, se non con asserzioni generiche, l'esistenza di oggettivi impedimenti all'acquisizione delle autorizzazioni/servitù necessarie e/o alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, non può non rilevarsi che è comunque in facoltà del richiedente stesso chiedere che sia il Gestore di Rete ad acquisire tali provvedimenti, lasciando quindi così in capo a e-distribuzione l'onere di risolvere gli asseriti, ma indimostrati, problemi di acquisizione di tali atti e/o di realizzazione delle infrastrutture di rete. Qualora gli enti interessati si pronunciassero con specifiche prescrizioni/dinioghi autorizzativi sarà, ai sensi del TICA, emesso un nuovo preventivo...*”;
26. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione pretesa “...*non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero relevantissimo di documenti...*”, non potendosi imporre al gestore di rete “...*un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...*”;
27. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

28. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 16 settembre 2016 - e confermata dalla comunicazione del 2 gennaio 2017, in cui il gestore ha respinto la richiesta di modifica del suddetto preventivo formulata dal reclamante in data 4 novembre 2016 - la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Guarini, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
29. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 16 settembre 2016 - della linea elettrica interessata dal punto di inserimento nella rete esistente

- indicato dal reclamante nella richiesta di connessione del 14 luglio 2016 e delle linee elettriche, in media e bassa tensione, più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione del lotto di impianti di produzione *de quo*, rispetto a quella oggetto del preventivo stesso;
30. al riguardo, con la citata nota E-DIS-04/12/2020-0781606 (prot. Autorità 40708 del 4 dicembre 2020), e-distribuzione ha chiarito che:
 - il punto di inserimento nella rete esistente indicato dal reclamante nella richiesta di connessione del 14 luglio 2016 (con i valori latitudine 40,969541 e longitudine 15,737604) “...è sulla linea MT “Rapolla_SC” (ex DP5036105 ora D63040338) e non sulla linea MT “Rapolla” (ex DP5035601 ora D63015320)...”;
 - la linea MT “Rapolla_SC” è “...sottesa alla semisbarra del trasformatore rosso della Cabina primaria di Venosa...”;
 - la suddetta linea MT “...non era disponibile, come tutte le altre linee in media tensione uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso Cabina primaria di Venosa, a causa del superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen installata sulla semisbarra in questione, pari a 300 A. Tale criticità ha determinato la saturazione di tutta la rete MT alimentata dal suddetto trasformatore di cabina primaria...”;
 31. nella citata nota e-distribuzione ha, inoltre, dichiarato che l'impossibilità di connettere sulla linea MT “Rapolla_SC” il lotto di impianti di produzione in questione “...non dipendeva quindi dalla mancanza di disponibilità della linea, ma dalla presenza di criticità già presenti su tale trasformatore che peraltro si incrementavano con l'inserimento della nuova produzione...”, allegando - a conferma di tale dichiarazione - il *report* della verifica della corrente di guasto della bobina Petersen effettuata al 24 agosto 2016, in occasione della valutazione del preventivo per la connessione della pratica *de qua*;
 32. ciò comprova che la linea MT “Rapolla_SC” - come le altre linee MT derivate dal trasformatore rosso della Cabina Primaria di Venosa - non fossero idonee ad essere utilizzate per la connessione del lotto di impianti di produzione del reclamante;
 33. pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) agli atti, risulta confermata l'indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 16 settembre 2016, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
 34. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;

35. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
36. Pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 126987862;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini